



COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena

REGOLAMENTO DEL VERDE
PUBBLICO E PRIVATO

Deliberazione Consiglio Comunale n. 64 del 27.09.2023

Vista la Legge regionale Toscana 21 marzo 2000, n. 39 “*Legge forestale della Toscana*”;
 Visto il regolamento d'attuazione della Legge forestale della Toscana 8 agosto 2003, n. 48/r;
 Vista la legge regionale toscana 19 marzo 2015, n. 30 - “*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale*”.
 Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10 “*Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*”;
 Visto il decreto del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020 “*criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde*”;
 Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 “*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*”;
 Vista la Legge regionale 10 luglio 1999, n. 36;
 Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/r “*Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)*”;
 Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*”, nonché le norme regionali e pianificazione AIB vigenti;

emana il seguente Regolamento:

ART. 1 - FINALITA’ E AMBITI DI APPLICAZIONE

1.1 La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, valore tutelato dall’art. 9 della Costituzione della Repubblica, riveste un ruolo importante per l’ambiente.

1.2 Il presente Regolamento disciplina le azioni che riguardano la gestione, la conservazione e il miglioramento qualitativo e quantitativo del verde urbano ed extraurbano, delle formazioni vegetazionali caratterizzanti il paesaggio rurale e del patrimonio arboreo. Nel rispetto degli elementi contenuti negli strumenti urbanistici vigenti sono definiti i criteri degli interventi sul verde, sia pubblico che privato, al fine di garantirne la protezione, la cura, la manutenzione e, quanto più possibile il “benessere vegetazionale”.

1.3 Sono esclusi dall’applicazione del presente Regolamento i vivai, gli orti botanici, gli impianti sperimentali, i boschi, l’arboricoltura da legno e da frutto e tutto quanto ad essi assimilabile specificatamente disciplinato dalla Legge Regionale Toscana 21 marzo 2000, n. 39 “*Legge Forestale della Toscana*” e dal Regolamento d’attuazione della Legge Forestale della Toscana 8 agosto 2003, n. 48/R.

1.4.1 Il presente Regolamento è articolato:

- 1) parte normativa
- 2) allegati tecnici e schemi delle procedure e modulistica di riferimento (*notazione nel testo ALL*)

1.4.2 con lo scopo di ampliare le possibilità di conoscenza su alcuni argomenti di particolare rilievo e complessità sono associati al Regolamento, con specifica notazione, testi e documentazione di supporto rappresentata da:

- appendici (*notazione nel testo APP*) costituite da atti, linee guida, note ufficiali e compendi;
- buone pratiche ed approfondimenti (*notazione nel testo BPA*) consistenti in pubblicazioni, estratti e/o contributi da prodotti editoriali in grado di fornire ausilio utile all’applicazione della disciplina regolamentare e favorire le attività di tutela, valorizzazione, realizzazione e gestione del verde. Il predetto materiale e riferimenti¹, soggetti ad aggiornamento dinamico con revisione periodica, è consultabile on-line sul portale ufficiale del Comune di Torrita di Siena in apposita sezione collegata al Regolamento.

ART. 2 - ELEMENTI DI TUTELA DEL VERDE

2.1 Tutte le forme vegetali necessitano di tutela e rispetto per garantirne il corretto sviluppo e l’espressione delle proprietà ornamentali e funzionali. Nella progettazione, sia per gli interventi pubblici, che per quelli privati, sono elementi caratterizzanti le sistemazioni del suolo le opere di pavimentazione, piantumazione e trattamento del terreno, per i quali si richiamano in primo luogo i criteri contenuti negli strumenti urbanistici vigenti².

Nella fase progettuale di aree verdi e nelle attività di gestione è pertanto tenuto conto degli anzidetti criteri, delle specifiche disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo comunale e considerate le relazioni ecologiche essenziali, rappresentate prioritariamente da:

- sito appropriato per la posa a dimora delle piante in ragione della compatibilità pedo-climatica delle specie prescelte, presenza di manufatti e sotto servizi, spazi disponibili per lo sviluppo a maturità;
- distanza ottimale fra le alberature da prevedere, le costruzioni limitrofe e le sedi stradali, compreso gli scenari futuri dell’area;
- rispetto dei connotati paesaggistici³ e delle esigenze di natura architettonica o

¹ **BPA** consultazione: elementi tecnici opere a verde (ASSOVERDE)

² Piano Operativo Comunale – NTA – principali riferimenti: Art. 9, per quanto attiene la piantumazione e Densità arborea (Da) o arbustiva (Dar) da applicare; Titolo II – Capi I e II per quanto attiene rispettivamente a) gli standard urbanistici e regole di gestione dei servizi pubblici puntuali b) la gestione del verde in ambito urbano e periurbano (infrastrutture verdi).

³ PIT Regione Toscana: **Salvaguardare la riconoscibilità del sistema insediativo storico collinare e montano, e valorizzare gli ambienti agro-pastorali tradizionali e i paesaggi forestali. Direttive**

derivanti dall'aggiornamento di assetti urbani, compreso valutazioni sul valore estetico e considerazione della biodiversità;

- aspetti manutentivi e disponibilità di adeguato apporto idrico commisurato al fabbisogno della specie, compreso prevedere irrigazione di soccorso in condizioni di prolungata siccità;
- spazi vitali appropriati allo sviluppo ed accrescimento delle piante anche in caso di messa a dimora in aree con ostacoli alle condizioni naturali;
- valutazione del rischio allergenico e delle cautele per gli effetti tossici di alcune specie di piante destinate al verde pubblico.
- compensazione delle emissioni di CO2 rispettando indice di piantumazione con quantità soggetti arborei idonea a garantire un corretto bilancio fra la produzione di ossigeno e quella di anidride carbonica

2.2 Chiunque provochi danno ad una pianta, arbusto, area a verde di proprietà comunale o non rispetti il reimpianto compensativo nei casi di abbattimento è tenuto a rifondere al Comune una somma pari al valore del danno ambientale calcolato sulla base dei criteri e modalità previsti nel metodo di stima ALL. I. Nel caso di interventi non autorizzati o impropri il Comune con proprio provvedimento, sulla scorta di apposito accertamento, può determinare altresì le sanzioni, l'indennizzo e/o il ripristino dello stato dei luoghi. Nei casi di inerzia del responsabile, fatte salve disposizioni diverse dell'Amministrazione Comunale, ogni intervento di recupero del danno ambientale sarà effettuato a cura dell'Area Tecnica ricorrendo anche alle imprese di manutenzione appaltatrici dei lavori per conto del Comune; i costi sostenuti saranno oggetto di rivalsa nei confronti del responsabile.

ART. 3 - GESTIONE VERDE PUBBLICO

per verde pubblico si intende il verde urbano ed extraurbano di proprietà comunale o a gestione comunale costituito dai parchi urbani, dai giardini, dal verde scolastico e di altri edifici pubblici, dal verde sportivo, dal verde cimiteriale, dai parcheggi pubblici e aiuole spartitraffico, rotatorie e dai terreni pubblici non edificati.

Per la gestione è richiamata la disciplina introdotta dal D.M. 10 marzo 2020 " Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del

correlate Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell'art. 4 della Disciplina del Piano, a: (omissis)” 3.2 - tutelare l'integrità morfologica, i caratteri storici identitari, le visuali percepite dal sistema insediativo di antica formazione. Orientamenti - In particolare tutelare: (omissis), i borghi storici collinari (Montefollonico, Civitella Val di Chiana) ...” ..;

verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.”

La conduzione delle aree verdi pubbliche è curata dall'Ufficio Tecnico Comunale o da soggetto/i appositamente incaricato/i. Qualsiasi opera o lavoro a carico del verde pubblico eseguito da altri soggetti, compresi gli scavi, le attività in aree di cantiere, progetti di iniziativa privata per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo oneri che prevedono interventi sul verde, è equiparato ad intervento pubblico.

ART. 4 - TIPOLOGIE DI INTERVENTI

- a) Manutenzione ordinaria: interventi di cura colturale che hanno il carattere della ripetizione periodica e che sono finalizzati al mantenimento funzionale delle aree e della vegetazione per assicurare la sicurezza, anche attraverso la rimozione delle parti malate, morte o pericolose;
- b) Manutenzione straordinaria: interventi ciclici di cura colturale, di natura pluriennale, definiti nell'ambito dei piani e programmi pluriennali di gestione del verde, finalizzati alla riconfigurazione della forma sia di tipo individuale che complessivo nell'ambito del mantenimento della sicurezza. Gli interventi potranno definiti attraverso piani di sostituzione e incremento del patrimonio arboreo;
- c) Riassetto strutturale: interventi che prevedono nuova struttura con diversa organizzazione spaziale del verde pubblico e delle specie vegetali, per i quali è necessaria pianificazione e riprogettazione nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche.
- d) Interventi di urgenza: sono interventi dovuti a cause accidentali e non programmabili quali eventi meteorici straordinari, schianti accidentali, fenomeni dovuti a incendi, che perciò presuppongono interventi di messa in sicurezza.

ART. 5 - COMPORTAMENTO NELLE AREE A VERDE PUBBLICHE: le regole inerenti la fruizione del verde pubblico, oltre che ad essere previste dal presente Regolamento, sono collegate al Regolamento di Polizia Urbana ed esposte, mediante apposita cartellonistica. Fatte salve le norme che possono disciplinare specificatamente i luoghi in modo più restrittivo è fatto divieto di:

- ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico
- eliminare, distruggere, tagliare o danneggiare in qualsiasi altro modo alberi, arbusti, prati e terreni; raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, calpestare le aiuole fiorite;
- provocare danni a panchine, tavoli, cestini, recinzioni, impianti di irrigazione, giochi, impianti di illuminazione;
- permettere ad animali in proprio affidamento, condotti a guinzaglio, di danneggiare fiori, prati, arbusti e alberi e di imbrattare il suolo o altro senza raccoglierne le deiezioni solide;
- lavare macchine e attrezzature varie;

- depositare rifiuti, compreso abbandonare/gettare a terra mozziconi di sigaretta, gomme da masticare, scontrini e fazzoletti di carta;

ART. 6 - ZONE DI RISPETTO OTTIMALE DELLE PIANTE (AREA DI PERTINENZA)

6.1. L'area di pertinenza delle piante, dove le precauzioni sono massime, è calcolata per classi di grandezza (*elenco Allegato 2*) e basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, definita dal raggio a terra a partire dal filo del tronco dell'albero:

. Alberi 1° grandezza (altezza a sviluppo completo superiore a 15 ml.) 2,5 ml.

. Alberi 2° grandezza (altezza a sviluppo completo compreso tra 10 e 15 ml.) 1,5 ml.

. Alberi 3° grandezza (altezza a sviluppo completo inferiore a 10 ml.) 1,0 ml.

Le aree di pertinenza delle altre formazioni vegetali si calcolano sulla classe di grandezza del soggetto dominante con raggio a partire dal perimetro dell'aggregazione degli alberi e/o degli arbusti presenti.

Nel caso di piante monumentali e di particolare rilevanza l'area di pertinenza è stabilita attraverso una perizia tecnica agronomico-forestale. In ogni caso il raggio dell'area di pertinenza di qualsiasi pianta e formazione vegetale è, al minimo, pari a 1,0 ml.

6.2 Per gli alberi di nuovo impianto devono essere rispettate le misure ottimali delle aree di pertinenza dalle reti tecnologiche sia esistenti che di progetto. In caso di rifacimento di reti tecnologiche le misure sopra riportate si intendono non prescrittive e in casi di comprovata impossibilità sarà accolta l'esigenza di operare anche a distanza inferiore, purchè vengano adottati accorgimenti di salvaguardia e cautele per non danneggiare gli apparati radicali.

6.3 Sono vietate altresì ogni azione, intervento od aggressione che possa arrecare danno diretto alle piante o indiretto nelle aree di loro pertinenza, rappresentate da:

- deposito o sversamento nei pressi degli apparati radicali delle alberature sali, acidi, basi, idrocarburi, solventi, oli, sostanze fitotossiche o comunque inquinanti;
- accendere fuochi;
- accumuli superficiali di materiale putrescibile, impermeabilizzante o potenzialmente dannoso;
- coprire il suolo con pavimentazioni, compattare con mezzi meccanici;
- affiggere cartelli, manifesti con chiodi, filo di ferro o materiale inestensibile direttamente sulle piante, nonché installare fissaggi, legamenti, collari o tiranti in materiale metallico in grado di procurare ferite, alterazioni dell'assetto o danni alla corteccia;

- asportare terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi od eseguire scavi;
- l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario o miscugli specifici per aree a verde;
- l'esecuzione di scavi che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari alla posa di nuove infrastrutture e/o alla manutenzione di quelle esistenti;

ART. 7 - AREE DI CANTIERE E SCAVI

7.1 Le procedure di concessione del suolo pubblico, autorizzazione allo scavo o consegna dei lavori pubblici disciplinate dal *Regolamento comunale per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e ripristini* sono integrate dal presente articolo che obbliga la Ditta esecutrice o avente titolo ad adottare gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità degli alberi. *Nel caso di scavi invasivi o scavi continui (oltre cm. ...) che interessano alberature stradali, piante di particolare rilevanza, potrà essere richiesta una perizia tecnica agronomico-forestale;*

7.2 Nella condotta **dei lavori aree di cantiere** devono essere rispettate le indicazioni generali specifiche:

Gli alberi presenti nei cantieri devono essere protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole di legno o di altro idoneo materiale, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto (pneumatici o altro materiale). In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori. In corrispondenza dell'apparato radicale delle piante è vietato il transito di mezzi, fatta eccezione per i casi in cui vi sia una superficie pavimentata in prossimità dell'apparato radicale stesso. Il costipamento e la vibratura sono vietati nelle zone di rispetto degli alberi. Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberate, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo. Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberate è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza interessata dal transito di mezzi pesanti dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale avente funzione di cuscinetto.

7.3 Nella condotta **dei lavori di scavo** per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica

interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche, informatiche e telefoniche, fognature, ecc.) o per qualsiasi altro motivo, se ricadono nell'area di pertinenza delle piante, devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali, il colletto e il fusto. Le radici più grosse dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano o con l'utilizzo di passacavi, spingitubo ecc aspiratore a risucchio, ed utilizzo di spingitubo senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita. Qualora non sia possibile evitare il taglio di radici occorrerà effettuare tagli netti, senza strappi, mediante attrezzi ben affilati e disinfettati cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante e cicatrizzante, che andranno lasciati asciugare per almeno due ore circa prima del reinterro. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute umide. Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante.

7.4 Il conduttore dei lavori è tenuto ad informare l'ufficio tecnico ogni qualvolta si verifichi, all'atto pratico, una situazione che possa aver compromesso la vigoria e stabilità del/i soggetto/i arboreo/i.

All'esecutore dei lavori o titolare del cantiere/scavo potranno essere richieste, a propria cura e spese, attività di monitoraggio, controlli di stabilità, prove di trazione e quanto altro ritenuto necessario a salvaguardia degli alberi, sia durante i lavori che per un periodo successivo alla conclusione degli stessi.

ART 8 -DOTAZIONE MINIMA DI PIANTE NELLE OPERE A VERDE

8.1 Nella realizzazione di nuove aree a verde, in tutti gli ambiti urbanizzati sia nella progettazione urbanistica, sia in quella del verde privato, ogni lotto di terreno edificato o messo in edificazione, ferme restando le quantità minime del 25% di verde sistemato a prato e/o con piantumazioni, è indicata la dotazione minima di almeno n. 3 alberi d'alto fusto, di cui un albero da frutto o fiorifero, al fine di favorire l'entomofauna (bee save).

8.2 Negli **interventi edilizi** è obbligatorio dichiarare l'esistenza o meno di alberature e la loro compatibilità con la realizzazione dell'intervento edilizio proposto in conformità al presente regolamento. In tale contesto, qualora sia prevista la realizzazione o sistemazione di aree a verde della superficie di oltre 200 mq. e/o nei casi di conflitti tra l'opera edilizia e gli alberi con previsione di abbattimenti, dovranno essere acclusi:

- a) apposita relazione tecnica contenente dettaglio degli interventi da realizzare, compreso eventuale rilievo dendrologico del popolamento arboreo e, nel caso, le motivazioni degli abbattimenti con indicate le scelte e consistenza dei reimpianti, nonché le eventuali condizioni particolari che impediscono il pieno rispetto della dotazione minima di piante;
- b) elaborato delle opere a verde redatto in scala adeguata (minimo 1:500) e nel quale siano facilmente identificabili le localizzazioni delle piante esistenti e di nuovo impianto, la loro nomenclatura e la loro posizione con valutazione del loro ingombro a maturità, indicando le distanze tra le piante, approvvigionamento idrico ed i manufatti a intervento completato;

Sulla base della documentazione presentata potranno essere rilasciate prescrizioni tecniche, che saranno recepite nell'atto finale e il cui rispetto sarà verificato d'ufficio successivamente alla data di fine lavori o alla data di scadenza del titolo abilitativo.

L'autorizzazione all'abbattimento di eventuali alberi, fatti salvi gli interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico - ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004 e ss. mm. ii o su esemplari inclusi nell'*elenco degli "alberi monumentali"* -, è recepita, senza ulteriori adempimenti, nel titolo abilitativo.

8.3 Negli **interventi di edilizia libera** l'avente titolo e la ditta incaricata dei lavori di sistemazione di aree esterne (corti, spiazzi etc..) sono comunque tenuti al rispetto del presente Regolamento, nonché tenere conto delle zone di pertinenza delle alberature coinvolte (pubbliche e private) poste anche nella proprietà confinante.

8.4 Nelle **opere di urbanizzazione**, sia pubbliche che convenzionate con attuazione da parte dei soggetti privati, all'interno delle quali sia prevista la realizzazione di aree di verde pubblico da cedere comunque all'Amministrazione comunale, prima del rilascio del parere da parte dell'ufficio competente e/o dell'approvazione definitiva del progetto, dovrà essere condotto esame preventivo del computo ed elaborati specifici delle opere a verde, in esito al quale potranno essere indicate eventuali modifiche, nonché definiti i termini di garanzia per la conforme ed effettiva realizzazione a perfetta regola d'arte, mediante la stipula di una apposita polizza fideiussoria della durata di almeno 2 anni successivi al collaudo/accertamento, escutibile a prima richiesta, di un importo pari al valore forfettario di € 500,00 per ciascuna pianta ad alto fusto o per ogni 10 mt. lineari di siepe o gruppo arbustivo (composto a da n. 3 a 6 piante), comunque non inferiore a € 1.500, maggiorato del 10% per spese generali e messa a dimora.

8.5 L'effettiva piantagione e il conseguente attecchimento degli alberi di nuova piantagione

saranno verificati successivamente alla data di fine lavori o alla data di scadenza dell'atto concessorio e/o autorizzativo per decorrenza dei termini di fine lavori, a cui seguirà lo svincolo di tutto o in parte dell'eventuale deposito cauzionale.

Art. 9 - SCELTA DELLE SPECIE VEGETALI DA METTERE A DIMORA.

9.1 Negli interventi di arredo vegetale oppure di riqualificazione paesaggistica o ambientale inerenti il verde pubblico urbano la scelta delle specie (*elenco specie ALL 2*) deve essere attentamente operata in funzione di vari parametri quali ad esempio microclima, la compatibilità pedo-climatica con l'area da impiantare, finalità dell'impianto, volume delle chiome a maturità, rischio potenziale indotto dai frutti (tossicità, caduta, attrattiva insetti etcc) orientandosi preferibilmente, salvo diverse motivate scelte progettuali, attraverso le indicazioni contenute nel RU, sia dei criteri e tabelle contenuti nel Piano Operativo per quanto attiene la gestione del verde di ambientazione paesaggistica e le specie vegetali preferibili da utilizzare in ambiente urbano, comunque in considerazione dei seguenti elementi:

- il luogo d'intervento (presenza di manufatti e sotto servizi, spazi vitali disponibili);
- la distanza fra le alberature da prevedere e le costruzioni limitrofe e le sedi stradali;
- la robustezza dell'apparato legnoso;
- la non aggressività dell'apparato radicale;
- l'approvvigionamento idrico minimo;
- la facilità di manutenzione;
- la resistenza a malattie;
- il rispetto dei connotati paesaggistici naturali, propri della zona;
- il valore estetico;
- il rispetto della biodiversità in ambito urbano;
- l'eventuale carico allergenico e proprietà olfattive;

data la loro spiccata invadenza è da evitare la messa a dimora e la propagazione delle infestanti arboree quali, ad esempio, *Ailanthus altissima* (ailanto) e *Robinia pseudoacacia* (robinia o cascia, ad eccezione di quelle ornamentali non infestanti) data la loro spiccata invadenza.

9.2 Per quanto attiene la posa dimora di piante in proprietà private possono estendersi gli stessi indirizzi sopra indicati, confrontando le soluzioni e scelte con il documento in appendice (*APP A Linee guida verde - estratto*) facendo riferimento ai dettami previsti dal Codice della Strada e dal Codice Civile nei rapporti fra privati confinanti o pertinenze pubbliche (*APP B Distanza alberi CC_CS*) e gli articoli successivi.

ART. 10 - MESSA DIMORA DI ALBERI

Quando si intende mettere a dimora uno o più alberi, o la messa a dimora derivi da un precedente abbattimento con sostituzione nel sito di impianto, preferibilmente con esemplari adulti di specie autoctone o storicamente naturalizzate, sono necessari accorgimenti:

- per impianto in prossimità di attrezzature tecniche verticali (pali di illuminazione, cartellonistica, segnaletica ecc.) la sagoma dell'attrezzatura non dovrà invadere lo spazio di pertinenza della chioma da adulta;
- per posa dimora in spazio precedente occupato da altro esemplare dovrà essere eseguita bonifica del terreno attraverso eliminazione, quanto più possibile, dei resti dell'apparato radicale, sostituzione/integrazione del terreno idoneo all'attecchimento;
- per messa a dimora su aree con pavimentazioni impermeabili, alla base degli alberi dovrà essere conservato uno spazio di terreno sufficientemente ampio, convenientemente delimitato dalla circostante pavimentazione, tale da consentire la corretta espansione dell'apparato radicale e del tronco, la penetrazione delle acque ed impedire deformazioni e sconnessione ai pavimenti. Tale spazio, denominato "tornello" dovrà avere le dimensioni minime di cm. 100x100, fino ad un massimo di cm. 200x200, a seconda della specie;
- nel caso di impianto su suolo soggetto a transito veicolare o pedonale a ridosso delle piante, i tornelli dovranno essere colmati con materiale arido sciolto o con appositi manufatti grigliati, posati in modo complanare alla pavimentazione, tale da garantire la percorribilità delle aree, non arrecare ostacolo ed inciampo e consentire la permeabilità del suolo. Qualora necessario i tronchi dovranno essere adeguatamente protetti da urti e danneggiamenti vari con apposite strutture.

ART. 11 - DISTANZE NELLE ALBERATURE, NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI

11.1 Le distanze minime ottimali tra gli esemplari arborei, in ragione dell'espansione della chioma a maturità di ciascuna specie (evitando compenetrazione), sono definite in:

8 ml. dal colletto tra alberi appartenenti a specie di prima grandezza

6 ml. dal colletto per tutti gli altri casi.

La distanza ottimale si riduce a 3 ml. per piante con portamento fastigiato/colonnare (cipressi, pioppo cipressino etc.).

In tutti i casi, dovrà essere sempre tenuto conto delle disposizioni del Codice Civile (artt. 892 a 899), del Codice della Strada (artt. 16, 17, 18 e 29) ed applicarsi tutte le norme vigenti in materia, osservando in particolare:

fuori dai centri abitati

- la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a

- completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m. 7.
- la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m.
- la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m

all'interno dei centri abitati

- distanze dai confini: nella messa a dimora di nuovi esemplari, salvo accordi tra le parti, da dimostrare mediante scrittura privata registrata, deve essere rispettata la distanza minima di 3 m, eccetto per le piante da frutto a sviluppo contenuto per le quali la distanza è ridotta a 1,5 m (altezza a maturità < 6 m);
- distanza dal confine stradale per siepi, viti e arbusti di altezza non superiore a 2.5 metri: 0,5 m;
- distanza da edifici e manufatti: minimo 3 m;
- distanze da utenze aeree: la messa a dimora di nuovi alberi in prossimità di utenze aeree di telecomunicazione e/o elettriche presenti in ambiente urbano dovrà essere eseguita a distanza di sicurezza in conformità alla normativa vigente;
- distanze da utenze sotterranee: minimo 3 m;
- distanze da solai e/o manufatti interrati: minimo 3 m;

11.2 Per quanto attiene tutte le distanze del presente articolo è fatto salvo quanto più restrittivo previsto dalla normativa vigente e vincoli di Legge (es. la disciplina in materia di idraulica), nonché le specifiche indicazioni e misure contenute negli strumenti urbanistici del Comune (NTA del Piano Operativo, Piani Attuativi, PUC).

ART. 12 - COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, AFFIDAMENTO, SPONSORIZZAZIONE E LAVORO VOLONTARIO

12.1. Il Comune di Torrita di Siena:

- a) riconosce le aree verdi pubbliche e private, di qualsiasi forma e dimensione, come sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde;
- b) promuove forme di partecipazione nelle attività di tutela e valorizzazione del verde (direttamente, tramite associazioni e/o forme organizzate di cittadinanza attiva e progettazione partecipata)

incentivando iniziative volte ad accrescere il senso di appartenenza alla comunità, creando percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente;

c) informa in merito agli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi ed adeguata cartellonistica di cantiere;

12.2 Per la partecipazione diretta di privati alla manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, il Comune ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità, la manutenzione e/o la gestione di aree di verde pubblico, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale. Nelle zone urbane, ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico, l'Amministrazione Comunale può dare in affidamento ai proprietari in forma associata (es. gruppi di vicinato) mediante stipula di apposite convenzioni, specifiche di aree verdi, precisando:

- per "sponsorizzazione" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative, ovvero in cambio di altre forme di pubblicità da definirsi con successivo atto.
- per "affidamento" o "adozione" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione svolta da privati con propri mezzi, risorse e manodopera.

12.3 L'affidamento o l'adozione sono regolati da apposita convenzione e/o accordo di collaborazione tra le parti e da un disciplinare concordato, per ogni singolo caso, sottoposto a preventiva approvazione della Giunta Comunale con mandato alla sottoscrizione ed applicazione al Responsabile dell'Area Tecnica. I soggetti interessati dovranno produrre all'ufficio preposto del Comune apposita richiesta in carta semplice contenente la proposta di massima e il relativo progetto di gestione dell'intervento. Qualora la richiesta venga fatta da persona giuridica, essa dovrà contenere, oltre a quanto suindicato, le seguenti informazioni:

- tipologia dell'associazione con il numero delle persone coinvolte nell'intervento ed i

mezzi/attrezzature a disponibili, nonché indicazione de/i responsabile/i di ogni rapporto intercorrente con il Comune;

- l'assunzione dell'obbligo ad osservare ed a far osservare, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando il Comune da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose nel corso della gestione dell'area assegnata.

La Giunta Comunale, con apposito atto, delega il Responsabile dell'Area Tecnica ad assegnare la conduzione delle aree verdi, mediante la stipula di apposita convenzione e per regolare i singoli aspetti legati alla realizzazione dell'intervento assegnato. Gli uffici competenti all'istruttoria, entro 30 giorni successivi alla esecutività della delibera dovranno comunicare agli interessati l'eventuale accoglimento o il rigetto della richiesta specificandone le motivazioni. La durata è specificata nella convenzione e comunque non potrà essere superiore a 5 anni, alla scadenza dei quali occorrerà presentare istanza di rinnovo, a cui farà seguito la stipula di nuova convenzione. Sono vietati i taciti rinnovi. Il Comune potrà sciogliere/revocare la convenzione in qualsiasi momento, con motivato e giustificato provvedimento, compreso il caso in cui la manutenzione non risultasse conforme a quanto stabilito; in tal caso nessun indennizzo sarà dovuto in favore dei soggetti inadempienti che hanno eseguito gli interventi.

12.4 Lavoro volontario sulle aree verdi pubbliche può essere previsto e organizzato per piccoli interventi senza continuità nel tempo da concordare in forma scritta, previo preventiva approvazione della Giunta Comunale, con il Responsabile dell'Area Tecnica, a cui compete anche la verifica della corretta realizzazione. Gli interventi continuati nel tempo, finalizzati alla manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti, devono costituire oggetto di appositi atti stipulati tra il Comune i volontari/associazioni che eseguiranno tali interventi.

12.5 Progetti di utilità collettiva, a carattere temporaneo da intendersi complementari ed a integrazione rispetto alle attività ordinariamente svolte dall'Ente, potranno essere sviluppati prevedendo l'affiancamento e supporto al personale dipendente nel monitoraggio, nella rilevazione/censimento e gestione del verde.

ART. 13 - DECORO E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PRIVATE (ex *Ordinanza n. 64 del 02.07.2014*)

I soggetti privati per evitare situazioni di incuria, pericolo od intralcio alla circolazione sulla rete viabile principale e secondaria (compreso strade comunali, vicinali ad uso pubblico e interpoderali) la proliferazione di parassiti ed animali

nocivi/indesiderati, le condizioni di potenziale rischio per la propagazione/innesco di incendi, nonché il frequente deposito incontrollato dei rifiuti, sono tenuti ad adottare le misure idonee per limitare tali eventi dannosi attraverso la cura della vegetazione arborea ed arbustiva provvedendo al suo controllo, compreso il regolare sfalcio delle erbe nei tempi e modi dettati dalle specifiche esigenze, pertanto i proprietari, conduttori, responsabili/amministratori e detentori a qualsiasi titolo di aree:

- a) private non edificate, compreso le agricole non coltivate;
- b) verdi incolte, giardini/parchi, orti e coltivazioni arboree in zone urbane o ad esse limitrofe;
- c) pertinenze di condomini, strutture turistiche, artigianali e commerciali;

dovranno provvedere al mantenimento del decoro, alla loro cura e costante manutenzione, secondo le appropriate pratiche colturali, provvedendo al contenimento delle specie infestanti, limitando la proliferazione/crescita incontrollata di rovi ed arbusti.

Nelle sopra indicate aree vige la responsabilità e l'obbligo di provvedere entro e non oltre il 1 aprile di ogni anno e, successivamente ogni qualvolta necessario, alla manutenzione costante delle proprie piante, e/o siepi, e/o alberature affinché non invadano, oltre il confine di proprietà, spazi di uso pubblico (strade, marciapiedi etc.) o altre proprietà, interferendo con la circolazione pedonale e/o veicolare, ostruendo la visibilità della segnaletica stradale, mettendo a rischio la sicurezza e l'incolumità altrui o trasgredendo a quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dal Regolamento di Polizia Urbana nonché da ogni altra attinente disposizione normativa nazionale e regionale in materia.

L'accertata inosservanza del decoro o manutenzione comporta avvio di specifico provvedimento a cui, nei casi di inadempimento nei tempi e modi prescritti, potrà fare seguito sostituzione del Comune nell'esecuzione degli interventi indispensabili con addebito in rivalsa di tutte le spese sostenute, in aggiunta alle sanzioni di cui all' art. 24, salvo che le trasgressioni non costituiscano altro reato o violazione.

ART. 14 - POTATURA

14.1 Per potature ordinarie per esemplari ad alto fusto si intendono tutte quelle indispensabili per mantenere la chioma integra di ogni esemplare arboreo e, per quanto possibile, garantire il portamento naturale tipico di ciascuna specie. Tali interventi non necessitano di alcuna autorizzazione né comunicazione, fatte salve misure di tutela delle Pianta Monumentali e situazioni particolari in zone con vincolo paesaggistico. I proprietari di alberi o arbusti sono tenuti ad eseguire le potature, quando le ramificazioni coprono o rendono difficile la visione di segnali stradali o lanterne semaforiche,

quando riducono sensibilmente la potenza dei corpi illuminati della pubblica illuminazione, quando invadono i marciapiedi o le strade o quando compromettono l'incolumità pubblica, compreso i casi specifici in applicazione dell'art 896 del Codice Civile.

14.2 Le potature ordinarie a regola d'arte di norma dovranno essere realizzate nel periodo di stasi vegetativa o nel periodo di maggiore idoneità tecnico-vegetativa proprio di ciascuna specie, tenendo conto sia del microclima della zona d'impianto sia di specifici aspetti fitopatologici e nel rispetto della nidificazione dell'avifauna; si individuano orientativamente l'arco temporale (variabile in presenza di particolari condizioni climatiche e di una connessa attività vegetativa) ed i criteri base:

- a) su latifoglie decidue quelle invernali effettuate indicativamente nel periodo 1° novembre - 31 marzo, interessando branche di diametro non superiore a 10 cm; nel caso di raccorciamenti, con tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore, cioè ai nodi o biforcazioni, in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di più giovane vegetazione apicale; i tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua senza lasciare monconi. Dovrà essere rispettata una giusta proporzione tra le dimensioni del ramo tagliato e il ramo di sostituzione che viene lasciato.
- b) su specie sempreverdi per tutto il periodo dell'anno con tagli su branche non superiori a 10 cm di diametro con la stessa metodologia di cui al punto precedente.

Può inoltre essere eseguita un'altra tipologia di potature definita "rimonda dal secco" intendendo con ciò interventi cesori finalizzati alla sola asportazione di rami o branche non più vegete, di rami scarsamente vigorosi senza limitazioni nel diametro di taglio. Tali interventi sono consentiti nell'arco di tutto l'anno, anche se preferibile intervento nei mesi estivi.

14.3 Su esemplari arborei isolati o a gruppi, alberature lineari, filari ad alto fusto, fatta eccezione per siepi alte ed appressate, sono considerati inaccettabili e, di norma, vietati gli interventi di:

- capitozzatura (drastico raccorciamento del tronco o delle branche primarie - sbrancatura fino ad arrivare in prossimità di questi ultimi) lunga o corta, ovvero i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto. Fanno eccezione i casi di alberature che sono già state più volte oggetto in passato di tale tipologia di intervento e per cui ad oggi non risulti tecnicamente possibile procedere con tecniche alternative;

- massiva riduzione della chioma (maggiore del 60%), stravolgendo completamente il portamento e l'equilibrio biologico della pianta e riducendone drasticamente il valore ornamentale, nonché il ciclo vitale;
- cimatura dell'asse principale e dei rami, nelle piante del genere *Cedrus* spp., *Cupressus* spp., *Pinus* spp. e di altre conifere ornamentali.
- potatura nel periodo di emissione delle foglie (dall'ingrossamento delle gemme alla completa estensione delle foglie), e in quello di caduta (dal cambiamento di colore alla completa caduta o mantenimento sui rami delle foglie morte, per le specie che presentano tale comportamento).

14.4 Per l'appropriata esecuzione degli interventi di potatura, preferibilmente condotte da soggetti qualificati e competenti, sono forniti gli indirizzi e prospettati metodi nell'APP C - Linee guida potatura urbana.

Resta salva la possibilità, richiamata all'art. 22, di effettuare potature di emergenza e messa in sicurezza in qualsiasi periodo e modalità per interventi urgenti e non rinviabili a garanzia della pubblica e privata incolumità, sulla scorta di fondati motivi ed accertata situazione di effettivo rischio e/o pericolo da parte degli organi preposti alla vigilanza sul territorio.

ART. 15 - DIFESA FITOSANITARIA

15.1 Per organismo nocivo si intende qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agente infettivo, insetto, animale o pianta parassita in grado di arrecare danno per le piante o i prodotti vegetali. La lotta alle malattie ed avversità delle piante è intrapresa anche attraverso trattamenti effettuati con fitofarmaci sia in ambito pubblico che privato. Tali trattamenti sono finalizzati a curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante affinché esplicino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale.

15.2 Ogni soggetto pubblico o privato (proprietario, detentore o conduttore/gestore a qualsiasi titolo) nell'intero territorio del comune è tenuto a:

- 1) prevenire e contrastare la propagazione delle principali patologie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente. Per la lotta contro i parassiti e le malattie dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante e a migliorarne le condizioni di vita, conseguibile, in primo luogo, attraverso:
 - la scelta di specie adeguate adatte al clima locale;

- l'impiego di piante sane, preferibilmente con certificazione a garanzia sulla qualità del prodotto vivaistico⁴;
- l'adeguata preparazione dei siti d'impianto;
- per gli alberi, in particolare, la prevenzione dovrà essere attuata attraverso i seguenti ulteriori accorgimenti:
 - la costituzione di adeguate aree di pertinenza e loro protezione;
 - l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura;
 - l'abbattimento delle piante colpite da fitopatie irreversibili.

2) eseguire, avvalendosi della consulenza di un tecnico abilitato, gli indispensabili controlli sulle condizioni di salute e sulla stabilità meccanica di soggetti arborei vegetanti in aree di loro pertinenza, al fine di eseguire tempestivamente i trattamenti fitosanitari necessari o l'eventuale richiesta di abbattimento, evitando possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi.

15.3 Sono definite specifiche disposizioni per la lotta o contro infestazioni di insetti dannosi in grado di costituire minaccia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree sia rappresentare un rischio per la salute delle persone e degli animali, pertanto nei casi di proliferazione e diffusione di insetti infestanti quali la Processionaria della quercia (*Thaumetopoea processionea*), la Processionaria del pino (*Traumatocampa - Thaumetopoea pityocampa*), la Euprottide o Crisorrea (*Euproctis chrysorrhoea*) i proprietari, o aventi titolo, di aree verdi, giardini, parchi, popolamenti arborei privati, pertinenze condominiali sul territorio comunale, sono tenuti ad effettuare, a partire dal mese di febbraio di ogni anno e successivamente con cadenza regolare, le opportune verifiche e ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi di svernamento, in particolare su esemplari delle specie:

- famiglia Pinaceae più diffuse (P. Marittimo, P. Domestico, P. Silvestre, p. Nero, p. Strobo e varietà ornamentali), Pseudotsuga (Douglasia) e Cedrus (C. Libano, C. Atlante, C. Deodara) per la processionaria del pino;
- genere Quercus frequenti (Cerro, Roverella, Rovere, Farnia, Leccio) per la processionaria della quercia;
- latifoglie forestali ed ornamentali (Olmo, Carpino, Tiglio, Salice, Castagno), varie piante arbustive spontanee (Prugnolo, Biancospino, Ligustro etc.), nonché quasi tutti i più comuni fruttiferi per Euprottide o Crisorrea

Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi di processionarie o euprottidi, dovranno eseguire interventi per il contenimento dell'infestazione ed eliminare il rischio di contatto con l'insetto nocivo, adottando tutte le cautele e misure del caso

avvalendosi preferibilmente a ditte specializzate. Gli interventi appropriati da condurre:

- **lotta meccanica** da effettuarsi entro il mese di marzo, comunque prima che le larve siano uscite dal nido, mediante asportazione meccanica con taglio dei rami infestati, da racchiudere in appositi sacchi in materiale plastico (al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute) e successivo abbruciamento dei nidi.
- **lotta biologica** nel periodo febbraio - marzo, in funzione degli andamenti climatici, con impiego dell'insetticida biologico *Bacillus thuringiensis kurstaki* (*Btk*) irrorando le piante sia nella fronda che alla base al fine di colpire le larve all'uscita dal nido o durante il loro trasferimento a terra; il trattamento dovrà essere ripetuto entro 10/12 giorni (in caso di pioggia o inefficacia). Un secondo intervento di lotta biologica da effettuarsi nel periodo settembre - ottobre, in funzione degli andamenti climatici, con irrorazione delle chiome di prodotto biologico anche associato a prodotti selettivi, a bassa tossicità e lunga azione residuale, tali da bloccare la biosintesi della chitina;
- **lotta con ulteriori sistemi** (per il contenimento dell'infestazione che, in ogni caso, non esclude la rimozione dei nidi) attraverso trappole e sistemi combinati di contenimento (da posizionare prima della fase di discesa dal tronco delle larve), trappole a ferormoni da collocare nel periodo di accoppiamento dei lepidotteri (variabile da aprile - giugno), o trattamenti di endoterapia mediante iniezioni sul tronco di principi attivi mirati specificatamente autorizzati.

Il Comune rende informazione aggiornata sull'argomento sul proprio sito istituzionale evidenziandolo nei periodi in cui il grado di infestazione ed i rischi connessi risultano maggiori specificando le misure di prevenzione e lotta per garantire il contenimento delle infestazioni degli insetti richiamando la piena collaborazione dei cittadini, nonché provvede ordinariamente al monitoraggio e trattamento preventivo su aree pubbliche e qualora a conoscenza di potenziale rischio intraprende le azioni per contenere evenienze negative e scongiurare un danno all'interesse pubblico; nei casi di accertato rischio concreto di effetti sanitari negativi sulle persone o animali domestici può avviare procedura attraverso intimazione e diffida nei confronti dei proprietari/conduttori/detentori a qualsiasi titolo di aree in cui sono radicate piante infestate sia aventi proiezione delle chiome in aree pubbliche o viceversa, sia con significativa presenza di nidi in grado di diffondere peli/particelle nocivi.

⁴ BPA Linee guida materiale vivaistico

ART. 16 - IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI

16.1 Tutti gli interventi contro patogeni di qualsiasi natura e contro le infestanti⁵ devono essere eseguiti adottando le tecniche colturali appropriate preferibilmente con approccio biologico, avvalendosi possibilmente di esperti del settore, con l'obiettivo di favorire la salvaguardia e l'incremento degli antagonisti naturali (flora o entomofauna del caso), anche con l'introduzione degli ausiliari utili (es. con lanci stagionali, accompagnati da osservazioni in loco per agire in maniera tempestiva). Parimenti nelle concimazioni sono da preferire sostanze e tecniche di applicazione che non determinano inquinamento al suolo ed alle acque.

16.2 Trattamenti di piccola entità di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e al diserbo di specifiche aree all'interno del giardino/orto domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate sono consentiti, nel pieno rispetto delle norme nazionali vigenti in materia, nel rigoroso rispetto delle istruzioni, consigli di prudenza o precauzioni riportati nella confezione ed etichetta. I trattamenti potranno essere condotti anche da utilizzatori non professionali con prodotti fitosanitari per il trattamento di piante, sia ornamentali sia edibili non destinate alla commercializzazione come pianta intera o parti di essa, provvedendo agli opportuni avvisi e informazioni del caso seguendo i doveri di buon vicinato, ricorrendo all'uso di formulati specifici con:

- efficacia e selettività nei confronti di insetti utili;
- limitata tossicità nei confronti dell'uomo e degli animali;
- basso impatto ambientale con assenza di tossicità o di effetti collaterali per le piante da trattare;
- identificabili attraverso la dicitura presente in etichetta: "prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali" **PFnP**, accompagnata dalla sigla **PFnPO** (*prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali*) o **PFnPE** (*prodotti per la difesa fitosanitaria di piante edibili*), per i quali è richiesto un intervallo di sicurezza di 30 giorni.

16.3 Trattamenti all'interno del territorio urbanizzato nelle aree frequentate da gruppi vulnerabili e dalla popolazione, rappresentati da cortili e aree verdi all'interno di complessi scolastici, parchi gioco e aree gioco per bambini, superfici interne e adiacenti alle strutture sanitarie, giardini pubblici, campi sportivi, percorsi salute, fitness, sentieri natura, piste ed aree ciclabili interne ad aree verdi, aree cani/canile, aree cimiteriali, alberate stradali,

aiuole spartitraffico e rotonde allestite a verde, sono di norma:

vietati i trattamenti con l'impiego di molecole chimiche, se non in applicazioni endoterapiche, nonché il diserbo chimico con l'impiego glifosato e/o prodotti appartenenti alle classi molto tossici, tossici e nocivi;

consentiti gli interventi di urgenza su focolai/infestazioni eseguiti da ditte specializzate nel settore; il diserbo meccanico, fisico (pacciamatura prestando attenzione alla scelta del materiale più idoneo), la scerbatura manuale su aiuole, cordoli, superfici limitate, l'uso del decespugliatore, braccio meccanico con utensile trinciattutto su cigli e scarpate, attrezzature a spazzole rotanti, il pirodiserbo controllato, nonché l'utilizzo di sistemi a base di acqua calda/vapore anche con diluizioni di tensioattivi biodegradabili al 100% e l'utilizzo di acidi organici - *acido pelargonico* - nelle compatibili pavimentazioni in pietra.

16.4 Negli interventi di difesa fitosanitaria da attuare qualora il ricorso a mezzi meccanici, fisici, biologici o ad approcci alternativi non risultino applicabili e nelle compagini urbane composte da alberi da frutto, olivi, viti e piante ornamentali, nel pieno rispetto delle norme nazionali vigenti in materia ed eventuali modifiche e/o integrazioni ed in particolare per le parti di interesse:

- il D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 che, in attuazione delle direttive comunitarie, istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
- il Piano di Azione (PAN)⁶, di cui al Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014, inerente le pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari maggiormente sostenibili ed in particolare le misure A.5 - misure specifiche per la riduzione dei prodotti fitosanitari tutela indicazioni per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari anche nelle aree extra agricole (aree verdi urbane, strade, ferrovie, aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette);
- il Decreto n. 33 del 22 gennaio 2018 recante "Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali"
- la Legge regionale 10 luglio 1999, n. 36 - Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura;

è fatto obbligo di:

a) distribuire i prodotti nella fascia di 10 metri da abitazioni, ricoveri animali ed arnie con l'ausilio di attrezzature di piccola dimensione e facile controllo ed interruzione del getto/diffusione (*come irroratrici, fumigatrici, impolveratrici, a*

⁵ **BPA** consultazione: PRODOTTI FITOSANITARI Rischi e corretto impiego – Regione Toscana

⁶ **BPA** consultazione: PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

spalla/manuali/carrellati, o piccoli atomizzatori), contendo il fenomeno di "deriva";

b) evitare qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura o di elevato grado di attività di insetti pronubi;

c) impiegare formulati ammessi in agricoltura biologica di bassa o nulla tossicità nei confronti dell'uomo, della fauna e flora spontanea, prodotti organici di origine naturale di sicura efficacia, riducendo quanto più possibile le dosi di impiego (*rigorosa osservanza delle indicazioni contenute in etichetta*), nel pieno rispetto delle norme e regolamenti in materia di detenzione, uso e smaltimento dei fitofarmaci;

d) privilegiare misure preventive di controllo biologico o integrate per il contenimento delle infestazioni sulle alberate urbane o popolamenti arborei/arbustivi da parte di funghi, acari, afidi ed insetti (*di particolare rilievo es. vettori del "cancro del cipresso", la Metcalfa, la Processionaria e la Cameraria*), anche attraverso trattamenti repellenti con principi attivi di origine naturale, soluzioni a base di piretro o similari piuttosto che formulati con il "bacillus thuringiensis" e più in generale trattamenti con prodotti a basso rischio;

e) adottare tutte le precauzioni ed accorgimenti per limitare rischi e pericoli nel rigoroso rispetto della normativa vigente durante la conduzione dei trattamenti, assicurando:

- la segnalazione con cartelli riportanti la data del trattamento, la durata del divieto di accesso all'area trattata non inferiore al tempo di rientro indicato in etichetta del/i prodotto/i usati che in ogni caso, non può essere inferiore alle 48 ore;
- la riduzione al minimo della dispersione dei principi attivi nell'ambiente circostante orientando sempre l'aspersione in direzione opposta delle abitazioni, utilizzando attrezzature perfettamente funzionanti ed in condizioni di vento limitato/assente;
- l'esecuzione negli orari in cui è possibile ridurre al minimo il disagio, evitando le ore centrali del giorno ;
- l'interdizione all'accesso con adeguata e visibile segnalazione e, ove possibile, delimitazione delle aree.

16.5 Costituisce deroga al presente regolamento l'esecuzione di trattamenti disposti dal Servizio Fitosanitario Regionale (SFR), in occasione di riconosciuta situazione di emergenza fitosanitaria o rinvenimento di organismi nocivi da quarantena. In tale caso saranno adottate immediatamente le misure necessarie secondo le disposizioni fornite.

16.6 La segnalazione di organismi nocivi e/o emergenza fitosanitaria, segue la procedura nazionale di gestione e può essere effettuata da un portatore di interesse (PI) individuato in una Associazione o Organizzazione Agricola o in Enti locali (**APP D procedura emergenze fitosanitaria**). I PI sono tenuti a fornire tutte le informazioni

richieste in apposita scheda. Il PI trasmette al Ministero della Salute (MS), tramite PEC, e per conoscenza al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF), al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ed al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) la segnalazione circostanziando la situazione di emergenza fitosanitaria, la sua portata e gravità, nonché la mancanza di pratiche sostenibili e di mezzi di difesa alternativi per contrastarla. La segnalazione di emergenza, in quanto tale, deve attestare una situazione in essere, prevedibile o comunque di imminente sviluppo con eventuali informazioni, quando disponibili, in merito alle attività di ricerca in corso (*sia di Enti di ricerca pubblici che di Consorzi di filiera agricola*) di mezzi di lotta alternativi, tra cui quelli chimici, meccanici, fisici, biologici e agronomici.

ART. 17 - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARBOREO E VEGETAZIONALE

ALBERI MONUMENTALI

17.1 Si intendono per "alberi monumentali":

- gli alberi ad alto fusto, isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, ovvero gli alberi secolari, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
- i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nel centro urbano;
- gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale.

17.2 La definizione, la disciplina, la tutela e l'elenco degli alberi monumentali siti nel territorio comunale avviene nel rispetto:

- della Legge 14.1.2013, n 10: "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani";
- del D.M. 23.10.2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento);
- della Legge Regionale 19 marzo 2015 n. 30 (Titolo IV - Alberi Monumentali)
- delle disposizioni e direttive relative ai procedimenti amministrativi in materia di tutela e salvaguardia degli alberi monumentali (art. 7, comma 4., della legge 14 gennaio 2013, n. 10, e degli articoli 9,11 e 13 del decreto attuativo), i cui successivi adeguamenti/revisioni costituiscono automatico aggiornamento al presente Regolamento;

17.3 La segnalazione di alberi ritenuti in possesso delle caratteristiche di monumentalità può essere effettuata da cittadini, associazioni,

istituti scolastici, enti territoriali, strutture gruppo/reparto Carabinieri Forestale, Direzione regionale e Soprintendenza competente, inviando o consegnando apposita scheda di segnalazione al Comune di Torrita di Siena; Il Comune provvede al censimento degli alberi aventi caratteristiche di monumentalità, verificando le schede di segnalazione ricevute, acquisendo dalla Regione le informazioni già disponibili relative agli alberi censiti e iscritti in elenco ai sensi della normativa regionale, effettuando le ricognizioni territoriali necessarie, a cui far seguire le procedure ai sensi di Legge, compreso gli adempimenti del caso circa ogni modifica che si dovesse verificare nel numero e nello stato del proprio patrimonio arboreo monumentale, anche a seguito dell'esercizio delle proprie funzioni amministrative di tipo autorizzativo ai sensi dell'art. 7 della L. n. 10/2013.

17.4 Gli interventi di salvaguardia e recupero sugli alberi monumentali censiti devono essere preceduti da attente valutazioni delle condizioni di benessere degli esemplari arborei, dopodiché si potranno stabilire i tempi, i modi e le tecniche più idonei al caso specifico. Qualsiasi intervento riveste carattere di assoluta eccezionalità ed è soggetto ad autorizzazione comunale previo parere vincolante del MIPAAF - Direzione Generale delle Foreste - Difor IV - e della competente struttura regionale (che si può avvalere della consulenza del Servizio fitosanitario regionale).

17.5 Sono richiamate integralmente la normativa, le circolari/note, linee guida ed approfondimenti tecnici con dettaglio delle procedure e modulistica, utili per la segnalazione, l'inserimento nell'elenco ufficiale degli "alberi monumentali d'Italia", nonché acclusi al presente Regolamento nell'ALL 3 per la conseguente gestione degli interventi.

ART. 18 - CATASTO DELLA VEGETAZIONE COMUNALE

In aggiunta agli elaborati dettaglio a corredo degli strumenti urbanistici, per assicurare costante monitoraggio e controllo del patrimonio arboreo e vegetazionale nell'intero territorio comunale nonché disporre degli elementi sufficienti per la programmazione del servizio di manutenzione del verde, degli interventi di nuova realizzazione o riqualificazione di aree a verde, la stima degli investimenti economici necessari al mantenimento e potenziamento della funzionalità, sono formati:

1. elenco degli "Alberi Monumentali", nei modi di cui all'art.17;
2. censimento di livello 1 - anagrafica delle aree gestite dal Comune in proprio o in appalto, nei modi ed indicazioni contenuti nella scheda B) della Legge 10 marzo 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde" (APP E - D.M. 10.03.2022 e linee guida);

3. elenco piante notevoli (E.P.N.) - anagrafica e schedatura di esemplari, popolamenti con caratteristiche diverse dalla monumentalità, ma d'interesse floristico, estetico/ornamentale o comunque ritenuti di rilievo nel territorio, siti in aree pubbliche o private. La segnalazione dello status di "pianta notevole" può essere proposta con motivazione direttamente dal Comune, dal proprietario del terreno in cui è/sono radicato/i, da associazioni, istituti scolastici ed enti ed autorità che agiscono nel territorio. Apposita commissione o nucleo di valutazione, stabilita/o dalla Giunta Comunale, esamina le proposte e valuta, sulla base di specifici criteri, l'inserimento o meno nell'elenco E.P.N. ed in esito rende comunicazione ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 60 giorni. L'iscrizione nell'elenco E.P.N. non pone vincoli di sorta, salvo la comunicazione di eventuali interventi straordinari di particolare entità e/o abbattimento, soggetti ad espresso nulla osta del Comune.

I dati, schede, liste del catasto della vegetazione potranno essere rese disponibili per iniziative, progetti, divulgazione, pubblicazioni etc. per contribuire alla conoscenza della biodiversità del territorio ed a fini informativi, scientifici, escursionistici e turistici.

ART. 19 - TUTELA ALBERATURE POPOLAMENTI E FORMAZIONI VEGETAZIONALI

19.1 Gli alberi non di proprietà comunale contribuiscono, insieme agli alberi di proprietà comunale, alla composizione del patrimonio arboreo del territorio, pertanto la loro gestione e la loro salvaguardia sono funzionali alla corretta ed uniforme gestione (APP F - linee guida Unione dei Comuni). In tale ambito l'abbattimento di alberi è una procedura a cui ricorrere solo nel caso non sia possibile attuare altre soluzioni in grado di tutelare salute e integrità della pianta.

19.2 Richiamando il precedente art. 1.3, si dettagliano gli ulteriori casi che esulano dall'applicazione del presente Regolamento:

- a) alberi di qualsiasi specie non inclusi nell'elenco E.P.N. e radicati nelle pertinenze private, aventi diametro del fusto inferiore a 30 cm. (uguale alla circonferenza - arrotondata - di 95 cm., misurato a 130 cm di altezza dal colletto);
- b) alberi appartenenti ad una delle specie considerate infestanti o indesiderate come *Ailanto* (*Ailanthus Altissima* o *Glandulosa*) e *Robinia* (varietà non ornamentali di *Robinia Pseudoacacia*, comunemente "Cascia");
- c) qualsiasi altra specie di pianta aliena ed invasiva contenuta negli elenchi aggiornati del Servizio Fitosanitario Regionale.

19.3 Ogni provvedimento emesso in forma esplicita ed espressa dal Comune (nulla osta,

assenso, concessione, autorizzazione, etc.) relativo alla gestione del verde potrà contenere cauzioni, garanzie e/o misure di compensazione/indennizzo.

19.4 Allo scopo di preservare la consistenza del patrimonio arboreo, i soggetti proprietari e/o gestori che intendono procedere con l'abbattimento di alberi sono tenuti al reimpianto compensativo, in osservanza delle distanze di cui all'art. 11, pari almeno alle piante cadenti al taglio o, nel caso di latifoglie con capacità pollonifera, alla cura delle nuove piante che potranno originarsi dalla ceppaia. Qualora il numero delle piante da abbattere sia pari o superiore a n. 3 esemplari è prescritto, fra queste, il reimpianto di almeno un albero da frutto o fiorifero, al fine di favorire l'entomofauna (*bee save*); tali interventi compensativi, realizzati in piena terra, devono interessare prioritariamente la stessa area di intervento, ma possono prevedere, previ concreti esami di fattibilità e specifici accordi fra le parti, anche soluzioni che travalichino i confini di proprietà, interessando lo stesso suolo pubblico.

19.5 In aree soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004 e ss. mm. ii., anche nei casi indicati dal D.P.R. n. 31/2017, art. 2 allegati "A" punti A.14 e A.20 "B" punto B.22, il reimpianto dovrà avvenire, di norma e salvo prescrizioni specifiche, con esemplari della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche del luogo da realizzarsi in aree a verde pubblico anche in luogo diverso da quello di abbattimento.

19.6 Fanno sola eccezione al reimpianto compensativo l'accertata impossibilità espressamente dimostrata e documentata, soggetta a monetizzazione a favore del Comune calcolata secondo i criteri indicati all'art. 2.2 ed il diradamento o sfollo di popolamenti/gruppi arborei troppo fitti.

ART. 20 INTERVENTI SU AREE PRIVATE - ADEMPIMENTI

20.1 A tutela e conservazione del patrimonio arboreo su tutto il territorio comunale urbanizzato si estende il criterio dimensionale in analogia ed uniformità a quanto contenuto negli artt. 55, 56 del Reg.to 48/R/2003 e s.m.i., per l'abbattimento, espianto e potatura di riduzione della chioma oltre il 60% di piante appartenenti alle seguenti specie ed aventi le misure rilevate a mt. 1,30 da terra:

- diametro maggiore di 40 cm. per Quercus sp. (querce e lecci), Fagus sylvatica (faggio) Acer sp. (aceri) Tilia sp.(tigli) Ulmus sp. (olmi) Fraxinus excelsior (frassino maggiore) Pinus pinea (pino domestico) Castanea sativa Mill. (castagno);
- diametro maggiore di 30 cm. per Cupressus sempervirens (cipresso comune);

- diametro maggiore di 10 cm. per Taxus baccata (tasso).

20.2 In zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004 e ss. mm. ii. gli interventi sono soggetti a comunicazione e titolo abilitativo. Qualora siano applicabili le procedure semplificate previste dal D.P.R. n° 31/2017 (allegati A e B in particolare i punti A.14 A.20 e B.22) e nei casi si rendesse necessaria l'autorizzazione paesaggistica, la stessa o le prescrizioni avranno natura vincolante e propedeutica all'emissione del conseguente provvedimento del Comune.

20.3 sono soggetti a comunicazione e titolo abilitativo del Comune secondo le procedure e modulistica acclusa al presente Regolamento **ALL 4**, le operazioni di abbattimento, espianto e potatura di riduzione della chioma oltre il 60%, accompagnati da interventi compensativi (reimpianto, sistemazioni ed eventuali prescrizioni), da condurre sul patrimonio arboreo/vegetazionale:

- a) gli esemplari tutelati indicati nei punti 20.1 e 20.2;
- b) le piante classificate nell'elenco E.P.N. di cui all'art. 18;
- c) gli alberi, popolamenti e formazioni in zone agricole soggette a tutela dagli artt. 55, 56 del Reg.to 48/R/2003 e s.m.i.;
- d) popolamenti arborei ad alto fusto composti da oltre n. 3 esemplari di qualsiasi specie;

20.4 la comunicazione da inoltrare al Comune nei casi previsti, redatta in unica copia su apposito modello, consiste nell'indicazione:

- delle generalità ed il recapito telefonico del proprietario o dell'avente titolo;
- l'ubicazione dell'intervento e i dati catastali relativi a dove sono radicate le piante;
- il numero e le specie delle piante da abbattere con sintetica descrizione della situazione e le motivazioni della richiesta di abbattimento;
- dichiarazione in merito al vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i.;
- dichiarazione di impegno alla sostituzione/compensazione delle piante abbattute;

Alla suddetta comunicazione dovranno essere allegati i seguenti elaborati e documenti:

- documentazione fotografica della/e pianta/e da abbattere, con indicazione dei punti di presa fotografica, riportati su una planimetria della proprietà;
- copia del documento d'identità del richiedente.

Nei 15 giorni successivi alla presentazione della suddetta Comunicazione, l'Ufficio competente ha la facoltà di richiedere eventuale documentazione integrativa che potrà consistere

in semplici precisazioni o specifica "relazione - fitoiatrica" per cause fitosanitarie o "relazione di valutazione di stabilità" per cause fitostatiche, a firma di tecnico competente e abilitato; trascorsi 30 giorni senza che il titolare della comunicazione abbia ricevuto alcuna corrispondenza o specifico provvedimento/nulla osta del Comune, la procedura si riterrà conclusa con la forma del silenzio-assenso, quindi con valore di accoglimento dell'istanza e potrà essere dato corso alle operazioni.

20.5 Nelle aree private in ogni altro caso diverso da quelli previsti nei precedenti punti e negli articoli del presente Regolamento sono liberamente esercitabili le operazioni di abbattimento, espianto e potatura di riduzione della chioma oltre il 60%, da condurre su un contingente massimo di n. 3 esemplari per ciascun intervento, adottando tutte le misure di sicurezza del caso e senza arrecare pregiudizio alla pubblica incolumità;

20.6 Gli interventi per abbattimenti o espianti previsti nell'ambito di interventi edilizi, verranno valutati contestualmente alla presentazione/riciesta del titolo edilizio abilitativo.

ART. 21 - INTERVENTI SU AREE PUBBLICHE

21.1 E' esclusiva facoltà del Comune eseguire o far eseguire, su proprietà comunali o da essa gestite, interventi di abbattimento, espianto e messa in sicurezza, di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria sul verde pubblico, senza dover ottemperare alle procedure previste dal presente Regolamento, fatto salvo il rispetto all'iter per gli interventi su esemplari ricadenti in area sottoposta a vincolo paesaggistico e per gli esemplari censiti facenti parte dell'*elenco degli "alberi monumentali"*.

21.2 Gli interventi su piante radicate su suolo pubblico richiesti da privati in situazioni in cui emerga evidente la necessità di abbattere esemplari per danneggiamenti alla proprietà privata o aprire nuovi passi carrabili per i quali non sia possibile diversa localizzazione, sono subordinati alla presentazione, da parte del richiedente, di segnalazione/comunicazione in carta libera, indirizzata al Sindaco ed al Responsabile dell'Area Tecnica, corredata da documentazione fotografica, con esatta ubicazione e dimostrazione di impossibilità di interventi alternativi all'abbattimento, evidenziando quindi lo stato di necessità. L'Amministrazione Comunale entro 30 giorni esamina quanto prospettato effettuando gli eventuali approfondimenti; all'interessato è resa comunicazione sull'esito della valutazione con indicazione della soluzione ritenuta appropriata e le azioni del caso a cui sarà dato corso.

ART. 22 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RILEVANTE IMPORTANZA SU ALBERATURE E

COMPAGINI A VERDE IN CASI CONCLAMATI DI URGENZA, RISCHIO O PERICOLO INCOLUMITÀ PUBBLICA.

L'Amministrazione Comunale ha il compito di garantire l'incolumità pubblica da pericoli derivanti da cedimento di alberi o di parti di essi, pertanto sulla scorta di segnalazione/rapporto degli organi di vigilanza intervenuti (Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestale, Polizia Municipale o Provinciale, Protezione Civile, etc..) potranno essere disposti dal Sindaco con atto motivato (*ai sensi dell'art. 54 c. 4 del T.U.E.L. adotta ordinanza contingibile e urgente*) gli indifferibili ed urgenti interventi di messa in sicurezza o abbattimento in emergenza di esemplari in stati di conclamato rischio dovuto ad instabilità derivante da fattori meccanici, biologici, irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi e/o atmosferici, da incidenti ed improvvise recrudescenze di malattie/infestazioni. Le operazioni di messa in sicurezza o abbattimento, disciplinate nei tempi e modi, dall'apposito provvedimento e seguendo le ulteriori indicazioni del caso impartite dal Comando di Polizia Municipale per quanto attiene la viabilità, divieti di sosta, regimazione del traffico, installazione cantiere, imposto e sgombero ramaglie, e/o altri adempimenti particolari, saranno condotte a cura e spese:

- del Comune avvalendosi dei propri dipendenti o delle ditte incaricate, per gli esemplari radicati in area pubblica;
- del proprietario o avente titolo, nella rigorosa osservanza dello specifico provvedimento, avvalendosi di operatori specializzati nel settore, per gli esemplari radicati in area privata.

ART. 23 - INTERVENTI PER LA PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI⁷ (*disposizioni per il coordinamento con il Piano Antincendi Boschivi - A.I.B. - della Regione Toscana*)

23.1 Cura e mantenimento dei terreni agricoli posti all'interno delle aree di interfaccia urbano rurale, come definita dalla Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21.11.2000 e s.m.i. Ai fini della prevenzione degli incendi boschivi i proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli posti all'interno di un'area di interfaccia urbano-rurale dove il bosco e la vegetazione non boscata arrivano a meno di 50 metri da insediamenti, strutture abitative o ricettive, ravvicinate tra loro (*prendendo a riferimento la distanza massima di 50 metri per considerare raggruppati gli stessi elementi presenti su una porzione di territorio*), oppure di campeggi o di parcheggi, sono tenuti a realizzare nella parte non boscata, entro il 31 maggio di ogni anno, i seguenti interventi:

- lavorazioni andanti o sfalci, ad impedire lo sviluppo di vegetazione incolta su tutta la superficie;

⁷ **BPA** consultazione: protezione e valutazione del livello di esposizione al pericolo di incendi boschivi nelle aree di interfaccia urbano rurale

- ripulitura dalla vegetazione arbustiva;
- mantenimento di discontinuità orizzontale tra le chiome degli alberi;
- in presenza o di una coltura agraria a seminativo, creazione di fasce perimetrali di sicurezza (5/10 metri) lavorate e senza copertura vegetale.
- in presenza di una coltura agraria quali oliveti, vigneti, frutteti o similari, la regolare coltivazione della stessa.

23.2 Ripulitura dei terreni agricoli incolti. Ai fini della prevenzione degli incendi boschivi i proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli e di colture arboree in stato di abbandono, sono tenuti a realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, i seguenti interventi:

- lavorazioni andanti o sfalci, ad impedire lo sviluppo di vegetazione incolta su tutta la superficie;
- mantenimento della discontinuità verticale ed orizzontale delle chiome di alberi e arbusti;
- eliminazione del materiale secco e del materiale di risulta.

23.3 Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco potrà, inoltre, procedere con ordinanza, urgente e contingibile, al fine di prevenire o rimuovere gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità.

ART. 24 - VIGILANZA, SANZIONI E INDENNIZZI

24.1 Le azioni di controllo e di vigilanza sul rispetto di quanto disposto nel presente Regolamento sono affidate al Corpo di Polizia Municipale, alle Autorità ed organi di vigilanza secondo le specifiche competenze attribuite dalla normativa di riferimento, nonché ad altri soggetti eventualmente autorizzati.

24.2 Per disincentivare fenomeni di vandalismo e disturbo alla quiete pubblica, le aree verdi possono essere chiuse con cancelli e rese accessibili negli orari indicati sui cartelli apposti agli ingressi. La vigilanza può essere garantita anche mediante installazione di videocamere di sorveglianza.

24.3 Le violazioni ed inosservanze al Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento dell'Amministrazione Comunale, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689; secondo quanto previsto dall'Art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), come da *elenco sanzioni (ALL 5)* allegato al presente Regolamento con riserva di applicazione per analogia nel caso di fattispecie non ivi precisamente individuate. L'inosservanza delle disposizioni previste nel presente Regolamento potranno comportare altresì la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p.

per "inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità".

24.4 Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al punto precedente, il responsabile delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento è, in ogni caso, obbligato al ripristino dello stato dei luoghi ovvero agli interventi di compensazione ambientale previsti dalle norme del presente Regolamento.

24.5 Il ricavato delle sanzioni amministrative derivanti dall'attuazione del presente Regolamento, così come quelli derivanti dalle somme versate a titolo di diritti di istruttoria riconducibili allo svolgimento iter amministrativi previsti nel Regolamento medesimo, saranno riversati su specifico capitolo di bilancio destinato ad incentivi e misure di migioria ecologico - ambientale del territorio.